

LEGGE 12 marzo 1996, n. 174.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, fatta a Roma il 22 settembre 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, fatta a Roma il 22 settembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

The Government of the Republic of Italy and the Government of
the Republic of Kazakhstan

Confirming their desire to develop and strengthen the
economic, scientific, technical and cultural cooperation
between both States, and desiring to conclude a Convention for
the avoidance of double taxation with respect to taxes on
income and the prevention of fiscal evasion,

Have agreed upon the following measures:

CHAPTER 1

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one
or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

a) in the case of the Republic of Italy:

1- the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);

2- the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);

3- the local income tax (l'imposta locale sui redditi);

whether or not they are collected by withholding at source.

(Hereinafter referred to as "Italian tax".)

b) in case of the Republic of Kazakhstan: taxes on profits and income provided by the following laws:

1- The President's Decree "On Taxation of Profit and Income of Enterprises".

2- The President's Decree "On Taxation of Income of Individuals".

whether or not they are collected by withholding at source.

(Hereinafter referred to as "Kazakh tax".)

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes.

The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the term "Italy" means the Republic of Italy and includes any area beyond the territorial waters of Italy, which, in accordance with customary international law and the laws of Italy concerning the exploration and exploitation of natural resources, may be designated as an area within which the rights of Italy, with respect to the seabed and subsoil and natural resources, may be exercised;

b) the term "Kazakhstan" means the Republic of Kazakhstan. When used in a geographical sense, the term "Kazakhstan" includes the territorial waters, and also the exclusive economic zone and continental shelf in which Kazakhstan, for certain purposes, may exercise sovereign rights in accordance with international law and in which the law relating to Kazakhstan tax are applicable;

c) the term "Contracting State" and "the other Contracting State" means Italy or Kazakhstan, as the context requires;

d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes, and in the case of Kazakhstan includes, for example, a joint stock company, a limited liability company or any other legal entity or other organization which is liable to a tax on profits;

f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

h) the term "nationals" means:

(i) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State.

1) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Italy, the Ministry of Finance;

(ii) in the case of Kazakhstan: the Minister of Finance or his authorized representative

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation, or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources situated in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its effective place of management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

- a) a place of management;
- b) a branch;
- c) an office;
- d) a factory;
- e) a workshop;
- f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

g) a building site or construction or installation or assembly project, or supervisory services connected therewith, only if such site or project lasts for more than 12 months, or such services continue for more than 12 months;

h) an installation or structure used for the exploration of natural resources, or supervisory services connected therewith, or a drilling rig or ship used for the exploration of natural resources, only if such use lasts for more than 12 months, or such services continue for more than 12 months; and

1) the furnishing of services, including consultancy services, by a resident through employees or other personnel engaged by the resident for such purpose, but only where the activities of that nature continue (for the same or connected project) within the country for more than 12 months.

3. The term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State -- other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies -- shall be deemed to be a permanent establishment in the first mentioned State if he has, and habitually exercises, in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to:

a) that permanent establishment;

b) sales in that other State of goods or merchandise of the same kind as those sold through that permanent establishment; or

c) other business activities carried on in that other State of the same kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. Where the information available to or readily obtainable by the competent authority of a Contracting State is not adequate to determine the profits or expenses of a permanent establishment, profits or expenses may be calculated in accordance with the tax laws of that State. For purposes of this paragraph 5, information will be considered to be readily obtainable if the taxpayer provides the information to the requesting competent authority within 91 days of a written request by the competent authority for such information.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or if there is no such home harbour in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the dividend if the beneficial owner is a company which holds directly or indirectly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, founder's shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the dividends are taxable in that other Contracting State in accordance with its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. Notwithstanding the last sentence of paragraph 5 of this Article, a company which is a resident of Contracting State and

which has a permanent establishment in the other Contracting State may be subject in that other State to tax in addition to the tax on profits. Such tax, however, may not exceed 5 per cent of the portion of the profits of the company subject to tax in the other Contracting State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or to a local authority thereof; or

c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind, as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the

payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including computer programs, cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information (know-how) concerning industrial, commercial or scientific experience, and payments for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment.

4. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or

fixed base. In such case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base with which the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an

enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated by such enterprise in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any period of twelve months commencing or ending in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the enterprise operating the ship or aircraft is a resident.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 18

PENSIONS AND ANNUITIES

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions, annuities and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment and any annuity paid to such a resident shall be taxable only in that State.

2. The term " annuity" means a stated sum payable to an individual periodically at stated times during his life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

PROFESSORS AND TEACHERS

1. A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21

STUDENTS

Payment which a student or business apprentice, who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training, receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

3. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 is derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article

2. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Kazakhstan, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Kazakhstan but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by a request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. In the case of Kazakhstan:

a) Where a resident of Kazakhstan derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, then Kazakhstan shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Italy. Such deduction shall not, however, exceed that part of

the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Italy.

b) Where a resident of Kazakhstan derives income, which under the provisions of this Convention, shall be taxable only in Italy, Kazakhstan may include this income in the tax base but only for purposes of determining the rate of tax on such other income as is taxable in Kazakhstan.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the

taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said tax is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Convention.

Article 29

LIMITATION OF BENEFITS

A person that is a resident of a Contracting State and derives income from the the Contracting State shall not be entitled to relief from taxation in that other State otherwise provided for in this Convention if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of such item of income to take advantage of the provisions of this Convention.

In making a determination under this Article, the appropriate competent authority or authorities shall be entitled to consider, among other factors, the amount and nature of the income, the circumstances in which the income was derived, the stated intention of the parties to the transaction, and the identity and residence of the persons who in law or in fact, directly or indirectly, control or beneficially own (i) the income or (ii) the persons who are resident(s) of the Contracting State(s) and who are concerned with the payment or receipt of such income.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at *Almaty*... as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after January 1, 1994;

b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after January 1, 1994.

3. Claims for refund or credits arising in accordance with this Convention in respect of any tax payable by residents of either of the Contracting States referring to the periods beginning on or after 1 January 1994 and until the entry into force of this Convention shall be lodged within two years from the date of entry into force of this Convention, or from the date the tax was charged, whichever is later.

Article 31

TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of

termination at least six months before the end of any calendar year after the year beginning after the expiry of five years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect:


a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after first January of the calendar year next following that in which the notice is given; and

b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after first January of the calendar year next following that in which notice is given.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.

DONE in duplicate at *Rome* this *September* day of *22nd* 1994, in the Italian, English, Kazakh, Russian languages, all texts being equally authentic, except in the case of doubt, when the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ITALY



FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN



PROTOCOL

To the Convention between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Kazakhstan for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion (hereinafter the "Convention").

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Kazakhstan, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention.

1- With regard to Article 4, paragraph 3:

If there is a doubt as to where the place of effective management of a person is situated, the competent authorities shall endeavour to agree where the effective place of management of such person is situated. The person shall be deemed, for purposes of the Convention, to be a resident of the State in which the agreed effective place of management is situated. But if the competent authorities are unable to reach an agreement, the person shall be treated as a resident of neither State for the purposes of deriving the benefits under this Convention.

2- With regard to Article 7, paragraph 3:

In determining expenses allocable to a permanent establishment in a Contracting State, there shall be allowed a reasonable allocation between a resident of a Contracting State and a permanent establishment of such resident situated in the other Contracting State, of properly documented expenses incurred for the

purpose of the resident's business activities. Such allocable expenses include executive and general administrative expenses, research and development expenses, interest, and charges for management, consultancy or technical assistance, whether incurred in the State in which the permanent establishment is situated, or elsewhere. The permanent establishment shall not be allowed a deduction for amounts paid to its head office or any of the other offices of the resident by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or by way of interest on money lent to the permanent establishment. The business profits attributed to a permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

3- With regard to Article 9:

If, in accordance with Article 9, a redetermination has been made by one Contracting State with respect to a person, the other Contracting State shall, to the extent it agrees that such redetermination reflects arrangements or conditions which would be made between independent persons, or as provided under paragraphs 8 and 9 of this protocol, make appropriate adjustments with respect to persons who are related to such persons and are subject to the taxing administration of the State. Any such adjustment shall be made in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 25 and with paragraphs 8 and 9 of this protocol.

4- With regard to Articles 11 and 12:

The Contracting States agree that if Kazakhstan agrees to a lower rate than 10 percent in paragraph 2 of Article 11 or in paragraph 2 of Article 12 in any Convention between Kazakhstan and a third state which is a member of the Organization for Economic Cooperation and Development, and that Convention enters into force either before or after the date of entry into force of this Convention, the competent authority of Kazakhstan shall notify the

competent authority of Italy of the terms of the relevant paragraph in the Convention with that third state immediately after the entry into force of that Convention and such lower rate of tax shall be substituted for 10 per cent in paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2 of Article 12, as the case may be, of this Convention with effect from the date of entry into force of that Convention, or of this Convention, whichever is the later.

5- With regard to Article 12:

Where a resident of a Contracting State receives payments for the use, of or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, from sources in the other Contracting State, such resident may elect to be taxed in the Contracting State in which such royalties arise, as if the right or property in respect of which such royalties are paid is effectively connected with a permanent establishment or fixed base in that Contracting State. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention shall, as the case may be, apply to the income and deductions attributable to such right or property.

6- With regard to Article 14:

Where income described in Article 14 is attributed to a fixed base in such case the income attributable to the services may be taxed in such State (and expenses attributed to the services) in accordance with principles similar to those of Article 7 for determining the amount of business profits and expenses and attributing business profits and expenses to a permanent establishment.

7- With regard to Article 19:

With reference to paragraphs 1 and 2 of Article 19, remuneration paid to an individual in respect of services rendered to the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.) and to the Italian National Tourist Office (E.N.I.T.), as well as to the corresponding Kazakh institutions, are covered by the provisions concerning government service.

8- With regard to Article 25:

If any difficulty or doubt arising as to the interpretation of the Convention cannot be resolved by the competent authorities pursuant to Article 25, the case may, if both competent authorities and the taxpayer(s) agree, be submitted for arbitration, provided that the taxpayer agrees in writing to be bound by the decision of the arbitration board. The decision of the arbitration board in a particular case shall be binding on both States with respect to that case. The procedures shall be established between the States, if appropriate, pursuant to paragraph 4 of Article 25, and by notes exchanged between the two competent authorities. The provisions of this paragraph shall have effect after the competent authorities have so agreed through exchange of notes.

9- With regard to Article 25, paragraph 1:

The expression "irrespective of the remedies provided by the domestic laws" means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assesment of taxes not in accordance with this Convention.

10- With regard to Article 10, paragraph 4, Article 11, paragraph 4, Article 12, paragraph 4, and Article 22, paragraph 2:


The last sentence appearing therein cannot be construed as failing to take into account the principles set out in Article 7 and 14 of this Convention.

11- With regard to Article 30 paragraph 3:

This provision shall not affect the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the allowance of the reductions for the taxation purposes provided for in this Convention.

Done in duplicate at *Rome* on this *September* day of *22nd 1994* in
the English, Italian, Kazakh and Russian languages, all texts being
equally authoritative, except in the case of doubt, when the
English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of Italy



For the Government of
the Republic of Kazakhstan



EXCHANGE OF NOTES

Excellency:

I have the honour to refer to the Convention and Protocol between the Republic of Kazakhstan and the Republic of Italy for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and the Prevention of Fiscal Evasion, signed today at *Rome* and I should like to state on behalf of the Government of Kazakhstan our understanding with respect to Article 30.

It is the position of the Government of Kazakhstan that the effect of the Convention starting from 1 January 1994, provided in paragraph 2 of the said Article can be maintained only if the entry into force of the Convention takes place before 1 January 1998.

On the contrary, if the entry into force were to take place after 1 January 1998, the date of 1 January 1994 in paragraph 2 of Article 30 cannot be maintained, and the provisions of the Convention shall have effect as follows:

a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of the month next following the month in which the Convention enters into force; and

b) in respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after the first day of January of the year in which the Convention enters into force.

Consequently, I propose on behalf of the Government of Kazakhstan that the Governments of the Contracting States shall strive towards prompt ratification of the Convention, Protocol and text of the Exchange of Note.

I furthermore have the honour to propose that the present note and Your Excellency's reply confirming the acceptance by the Government of Italy of the above proposal shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments concerning the matter above-mentioned.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

..........

EXCHANGE OF NOTES
(REPLY)

Excellency:

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date which reads as follows:

"Excellency:

I have the honour to refer to the Convention and Protocol between the Republic of Kazakhstan and the Republic of Italy for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and the Prevention of Fiscal Evasion, signed today at *Rome* and I should like to state on behalf of the Government of Kazakhstan our understanding with respect to Article 30.

It is the position of the Government of Kazakhstan that the effect of the Convention starting from 1 January 1994, provided in paragraph 2 of the said Article can be maintained only if the entry into force of the Convention takes place before 1 January 1998.

On the contrary, if the entry into force were to take place after 1 January 1998, the date of 1 January 1994 in paragraph 2 of Article 30 cannot be maintained, and the provisions of the Convention shall have effect as follows:

a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of the month next following the month in which the Convention enters into force; and

b) in respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after the first day of January of the year in which the Convention enters into force.

Consequently, I propose on behalf of the Government of Kazakhstan that the Governments of the Contracting States shall

strive towards prompt ratification of the Convention, Protocol and text of the Exchange of Note.

I furthermore have the honour to propose that the present note and Your Excellency's reply confirming the acceptance by the Government of Italy of the above proposal shall be regarded as constituting an agreement "between the two Governments concerning the matter above-mentioned.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration."

I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Italy is in agreement with the above proposals.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.



.....

C O N V E N Z I O N E

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan,

ribadendo il proprio desiderio di sviluppare e rafforzare la cooperazione economica, scientifica, tecnica e culturale tra i due Stati e desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Repubblica Italiana:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3) l'imposta locale sui redditi,

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

b) per quanto concerne la Repubblica del Kazakhstan: le imposte sugli utili e sul reddito ai sensi delle seguenti leggi:

- 1) il Decreto Presidenziale "Sulla Imposizione di Utili e Reddito delle Imprese".
- 2) il Decreto Presidenziale "Sulla Imposizione del Reddito delle Persone Fisiche".

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta kazakha").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che si aggiungeranno dopo la data della firma della Convenzione alle imposte attuali o che le sostituiranno.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia che, in conformità del diritto consuetudinario internazionale e della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;
- b) il termine "Kazakhstan" designa la Repubblica del Kazakhstan. Usato in senso geografico, il termine "Kazakhstan" comprende il mare territoriale, nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui il Kazakhstan, per alcuni scopi, può esercitare diritti sovrani in conformità del diritto internazionale ed in cui è applicabile la legislazione relativa alle imposte kazakhe.
- c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Kazakhstan;
- d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione e, nel caso del Kazakhstan, comprende, ad esempio, una società per azioni, una società a responsabilità limitata o qualsiasi altra persona giuridica o organizzazione che è assoggettata ad imposta sugli utili;
- f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) il termine "nazionali" designa:

i. le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

ii. le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:

i. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

ii. per quanto concerne il Kazakhstan, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua direzione, della sua costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

- b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
- d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o i servizi di supervisione ad essi collegati, ma solo quando detto cantiere o detta installazione abbia durata superiore a dodici mesi o detti servizi si protraggano per un periodo superiore a dodici mesi;
- h) una installazione o una struttura utilizzate a scopo di esplorazione di risorse naturali o i servizi di supervisione ad esse collegati o un impianto di perforazione o una nave utilizzati a scopo di esplorazione di risorse naturali, purché tale installazione o struttura siano utilizzate per un periodo superiore a 12 mesi o tali servizi si protraggano per un periodo superiore a 12 mesi; e

- 1) le prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuate da un residente per mezzo di impiegati o di altro personale a tale scopo assunti dal residente, purché tali attività si protraggano nel paese (per lo stesso progetto o per un progetto collegato) per un periodo superiore a 12 mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o di merci appartenenti all'impresa;
 - b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate all'acquisto di beni o di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

CAPITOLG III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI.

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a:

a) detta stabile organizzazione;

- b) vendite in detto altro Stato di beni o di merci della stessa natura di quelli venduti per mezzo di detta stabile organizzazione;
- c) altre attività commerciali svolte in detto altro Stato della stessa natura di quelle effettuate per mezzo di detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

5. Qualora le informazioni disponibili o prontamente ottenibili da parte delle autorità competenti di uno Stato contraente si dimostrino insufficienti per determinare gli utili o le spese di una stabile organizzazione, detti utili e spese possono essere calcolati in conformità della legislazione fiscale di detto Stato. Ai fini del presente paragrafo 5, si considera che le informazioni sono prontamente ottenibili qualora il contribuente fornisca le suddette informazioni all'autorità competente che le ha richieste entro 91 giorni dalla istanza scritta inviata da parte dell'autorità competente.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorchè

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che possiede direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- b) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Nonostante l'ultima frase del paragrafo 5 del presente Articolo, una società residente di uno Stato contraente che possiede una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente può essere assoggettata ad imposta in detto altro Stato in aggiunta all'imposta sugli utili. Tuttavia, detta imposta non può eccedere il 5 per cento della quota degli utili della società assoggettata ad imposta nell'altro Stato contraente.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

- a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
- b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale; o
- c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un

residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa; per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi i programmi di computer, le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni (know-how) concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico nonché per pagamenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale

per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando la persona che paga i canoni, sia essa residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da detta impresa, o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente del quale è residente l'impresa esercente la nave o l'aeromobile.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di analogo organo di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.

Articolo 18

PENSIONI E ANNUALITÀ

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni, le annualità e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego nonché le annualità pagate a tale residente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Il termine "annualità" designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;
- b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:
 - i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
 - ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente nell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca,

2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attività di ricerca qualora la ricerca è effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni, da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

CAPITOLO IV

Articolo 23

DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Kazakistan, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Kazakistan, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne il Kazakistan:

a) se un residente del Kazakistan ritrae redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Kazakistan dedurrà dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tale deduzione non potrà tuttavia eccedere la quota dell'imposta sui redditi, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imponibile in Italia.

b) se un residente del Kazakistan ritrae redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in Italia, il Kazakistan può includere detto reddito nella base imponibile, ma soltanto allo scopo di determinare l'aliquota d'imposta su detti altri redditi assoggettati ad imposta in Kazakistan.

CAPITOLO V

Disposizioni particolari

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi

compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante, che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 29

LIMITAZIONE DEI BENEFICI

Una persona residente di uno Stato contraente che ritrae redditi dall'altro Stato contraente non ha diritto alle esenzioni fiscali in detto altro Stato ancorché previste dalla presente Convenzione qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata dalla produzione o dall'attribuzione di detti elementi di reddito sia stato quello di trarre vantaggio dalle disposizioni della presente Convenzione.

Nell'adottare decisioni ai sensi del presente Articolo, l'autorità o le autorità competenti hanno diritto a considerare, tra gli altri elementi, l'ammontare e la natura del reddito, le circostanze in cui il reddito è stato prodotto, l'intenzione espressa dalle parti coinvolte nella transazione, nonché l'identità e la residenza delle persone che, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, controllano o sono i beneficiari effettivi (i) del reddito o (ii) le persone che sono residenti dello Stato contraente o degli Stati contraenti e che sono interessate dal pagamento o dalla percezione di detti redditi.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a *Almaty*..... non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1994;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1994.

3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relative ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1994 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.

Articolo 34

DENUNCIA


La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare che inizia successivamente alla scadenza di un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia; e
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a *Roma*, il *22 settembre* 1994, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese, kazakha e russa, tutti i testi facenti egualmente fede, ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN



PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (qui di seguito la "Convenzione").

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1 - Con riferimento all'Articolo 4, paragrafo 3:

In caso sussistano dubbi circa il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva di una persona, le autorità competenti faranno del loro meglio per concordare il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva di detta persona. Ai fini della Convenzione, una persona sarà considerata residente dello Stato in cui è situata la sede convenuta di direzione effettiva. Ma se le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo, la persona sarà considerata residente di nessuno degli Stati al fine di trarre i benefici previsti dalla presente Convenzione.

2 - Con riferimento all'Articolo 7, paragrafo 3:

Nel determinare le spese attribuibili ad una stabile organizzazione in uno Stato contraente, sarà ammessa una ragionevole ripartizione tra un residente di uno Stato contraente ed una stabile organizzazione di detto residente situata nell'altro Stato contraente delle spese adeguatamente documentate sostenute per gli scopi delle attività del residente stesso. Dette spese comprendono le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, le spese connesse alla ricerca ed allo sviluppo, gli interessi e le spese di direzione, consulenza o assistenza tecnica, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. Non è ammessa alcuna deduzione relativa a somme pagate o attribuite da una stabile organizzazione di un'impresa alla sede centrale dell'impresa o ad altri uffici del residente a titolo di canoni, compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo per l'uso di brevetti o altri diritti, o a titolo di provvigioni per specifici servizi resi o per attività di direzione, oppure a titolo di interessi su prestiti in favore della stabile organizzazione. Gli utili d'impresa attribuiti ad una stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

3 - Con riferimento all'Articolo 9:

Qualora, in conformità dell'Articolo 9, da parte di uno Stato contraente sia stata effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o

condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, oppure in base alle disposizioni dei paragrafi 8 e 9 del presente Protocollo, attualizzate variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla amministrazione fiscale dello Stato. Tali variazioni si effettueranno in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 ed ai paragrafi 8 e 9 del presente Protocollo.

4 - Con riferimento agli Articoli 11 e 12:

Gli Stati contraenti convengono che qualora il Kazakhstan concordi un'aliquota inferiore al 10 per cento previsto dal paragrafo 2 dell'Articolo 11 o dal paragrafo 2 dell'Articolo 12 in qualsiasi Convenzione tra il Kazakhstan ed un terzo Stato che sia membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e detta Convenzione entri in vigore prima o dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'autorità competente del Kazakhstan comunicherà alla autorità competente italiana i termini dei relativi paragrafi della Convenzione con detto terzo Stato immediatamente dopo l'entrata in vigore di detta Convenzione e detta aliquota inferiore d'imposta sostituirà il 10 per cento previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 11 o al paragrafo 2 dell'Articolo 12, a seconda dei casi, della presente Convenzione ed avrà effetto a partire dalla data di entrata in vigore di detta Convenzione o, se più favorevole, della presente Convenzione.

5 - Con riferimento all'Articolo 12:

Nel caso in cui un residente di uno Stato contraente riceva pagamenti per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, da fonti situate nell'altro Stato contraente, detto residente può scegliere di essere assoggettato ad imposta nello Stato contraente da cui provengono i canoni, come se il diritto o bene generatore di tali canoni si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o base fissa in detto Stato contraente. In tal caso, le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 della presente Convenzione, si applicano al reddito ed alle deduzioni attribuibili a detto diritto o bene, a seconda dei casi.

6 - Con riferimento all'Articolo 14:

Nel caso in cui il reddito descritto all'Articolo 14 è attribuito ad una base fissa, il reddito attribuibile ai servizi può essere tassato in detto Stato (e le spese attribuite ai

servizi) in conformità di principi simili a quelli dell'Articolo 7 al fine di determinare l'ammontare degli utili d'impresa e delle spese e di attribuire gli utili d'impresa e le spese ad una stabile organizzazione.

7 - Con riferimento all'Articolo 19:

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi all'Istituto per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) e all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), come pure ai corrispondenti enti pubblici kazakhi sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

8 - Con riferimento all'Articolo 25:

In caso in cui difficoltà o contestazioni relative all'interpretazione della Convenzione non possano essere risolte dalle autorità competenti ai sensi dell'Articolo 25, il caso può, qualora le autorità competenti ed il/i contribuente/i concordino, essere sottoposto ad arbitrato, a condizione che il contribuente dichiari per iscritto di essere vincolato dalla decisione della commissione di arbitrato. La decisione della commissione di arbitrato in un caso particolare sarà vincolante per entrambi gli Stati con riferimento a detto caso. Le procedure saranno stabilite tra gli Stati ai sensi del paragrafo 4 dell'Articolo 25, e sulla base di uno scambio di note tra le due autorità competenti. Le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno dopo che le autorità competenti le avranno convenute attraverso uno scambio di note.

9 - Con riferimento all'Articolo 25, paragrafo 1:

All'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.

10 - Con riferimento all'Articolo 10, paragrafo 4, all'Articolo 11, paragrafo 4, all'Articolo 12, paragrafo 4 ed all'Articolo 22, paragrafo 2:

L'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata nel senso che non tiene conto dei principi stabiliti agli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.

11 - Con riferimento all'Articolo 30, paragrafo 3:

Dette disposizioni non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.

FATTA a *Roma*....., il *22 Settembre* 19*94*, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana, kazakha e russa, tutti i testi facenti egualmente fede, ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN



SCAMBIO DI NOTI

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Convenzione ed al Protocollo tra la Repubblica del Kazakhstan e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmati oggi a ..^{ROMA}... e desidero enunciare per conto del Governo del Kazakhstan la nostra intesa circa l'Articolo 30.

Il Governo del Kazakhstan ritiene che l'applicazione della Convenzione a partire dal 1° gennaio 1994, prevista dal paragrafo 2 di detto Articolo, può essere mantenuta solamente nel caso in cui l'entrata in vigore della Convenzione avvenga prima del 1° gennaio 1998.


Diversamente, qualora l'entrata in vigore avesse luogo dopo il 1° gennaio 1998, non sarà possibile mantenere la data del 1° gennaio 1994 di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 30 e le disposizioni della Convenzione si applicheranno nel modo seguente:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo al mese in cui la Convenzione entra in vigore; e
- b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno in cui la presente Convenzione entra in vigore.

Di conseguenza, a nome del Governo del Kazakhstan, propongo che i Governi degli Stati contraenti si impegnino per una sollecita ratifica della Convenzione, del Protocollo e del testo dello Scambio di Note.

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione da parte del Governo Italiano della proposta di cui sopra, siano considerate come un accordo tra i due Governi in ordine alle questioni sopra richiamate.

Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della più alta considerazione.

.....

.....

SCAMBIO DI NOTE
(RISPOSTA)

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota in data odierna del seguente tenore:

"Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Convenzione ed al Protocollo tra la Repubblica del Kazakhstan e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmati oggi a Roma..... e desidero enunciare per conto del Governo del Kazakhstan la nostra intesa circa l'Articolo 30.

Il Governo del Kazakhstan ritiene che l'applicazione della Convenzione a partire dal 1° gennaio 1994, prevista dal paragrafo 2 di detto Articolo, può essere mantenuta solamente nel caso in cui l'entrata in vigore della Convenzione avvenga prima del 1° gennaio 1998.

Diversamente, qualora l'entrata in vigore avesse luogo dopo il 1° gennaio 1998, non sarà possibile mantenere la data del 1° gennaio 1994 di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 30 e le disposizioni della Convenzione si applicheranno nel modo seguente:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo al mese in cui la Convenzione entra in vigore; e
- b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno in cui la presente Convenzione entra in vigore.


Di conseguenza, a nome del Governo del Kazakhstan, propongo che i Governi degli Stati contraenti si impegnino per una sollecita ratifica della Convenzione, del Protocollo e del testo dello Scambio di Note.

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione da parte del Governo Italiano della proposta di cui sopra, siano considerate come un accordo tra i due Governi in ordine alle questioni sopra richiamate.

Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della più alta considerazione".

Ho l'onore di informarla che il Governo della Repubblica Italiana concorda con quanto proposto.

Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della più alta considerazione.



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2894):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 14 luglio 1995.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 novembre 1995, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 18 ottobre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 17 gennaio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 2473):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 28 febbraio 1996.

96G0159

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651365) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.